

Disegno di legge Atto Camera n. 2790 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”

Emendamento proposto

Dopo l’art. 88 aggiungere il seguente art. 88 quinquies:

*“Art. 88 quinquies **Semplificazione procedure assegnazione contributi***

- 1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola “annualmente”.*
- 2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”*

Motivazione

La norma attualmente vigente (art. 1 comma 636 legge 296/2006) prevede che il Ministero dell’Istruzione adotti annualmente un apposito decreto per stabilire i criteri e i parametri per la assegnazione dei contributi alle scuole paritarie.

Questa previsione comporta che ogni anno i contributi (previsti nel bilancio dello Stato) vengano erogati alle scuole con grave ritardo (di norma a novembre/dicembre). Si propone pertanto di cassare l’obbligo di emanare annualmente il decreto ministeriale, che così potrà avere carattere permanente (fino a modifica/sostituzione) e permettere l’avvio degli adempimenti di ripartizione e assegnazione delle risorse all’inizio di ogni esercizio.

Si propone inoltre di prevedere la possibilità di compensare i contributi ministeriali con i debiti fiscali e contributivi e di cedere gli stessi a terzi.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.